

Riunione del 28 marzo 2011

Seduta n. 7

Oggetto: Parere in merito al significato da attribuire al termine “congruità” (ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. n. 19/2008) (Rif. Prot. int. n.16)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta di chiarimenti dell’ing. [redacted] pervenuta il 22 settembre 2010, avente per oggetto “*Legge reg. E.R. 19/2008 – Dichiarazione asseverata ex art. 12 e 13 – Congruietà fra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico – Richieste di precisazioni in ordine al significato da attribuire al termine congruità*”;

Esaminato il testo della nota;

Visti gli esiti istruttori dei componenti della Struttura operativa tecnico scientifica del CTS (arch. Alberto Borghesi, ing. Nicola Cosentino, geom. Paolo Fantoni, ing. Vania Passarella);

Premesso

La richiesta di parere è motivata dalle seguenti principali considerazioni (tratte dalla nota redatta dall’ing. [redacted]):

- ∩ non è esplicitamente definito il “*reale significato della relazione asseverata che i progettisti sono chiamati a rilasciare nell’ambito della presentazione di pratiche sismiche*”;
- ∩ qualora per congruità fra il progetto esecutivo riguardante le strutture ed il progetto architettonico si intenda una relazione di congruenza geometrica tra i medesimi, sorgono problemi di valutazione, se non altro in quanto il progetto strutturale segue criteri rappresentativi diversi da quelli cui si ricorre per la rappresentazione di un progetto architettonico;
- ∩ nel caso in cui, invece, si attribuisca al termine congruenza quello di coerenza, è necessaria una valutazione di merito ed un giudizio tecnico che, inevitabilmente, soprattutto ove non disciplinato, può essere accompagnato da elementi di soggettività anche rilevanti.

Considerato

La circolare applicativa del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 617 del 2 febbraio 2009, al paragrafo C10.1, circa la disciplina dei contenuti della progettazione esecutiva strutturale, recita: “*La progettazione esecutiva delle strutture è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione*”. Inoltre il punto 3.1 dello stesso paragrafo indica che gli elaborati grafici del progetto strutturale comprendano “*tutti i disegni che definiscono il progetto architettonico e d’insieme*”

(planimetrie, piante, sezioni delle opere e del terreno con la sua sistemazione, prospetti, ecc.) sui quali va resa evidente l'esatta posizione delle strutture e del loro ingombro nonché degli interventi previsti su di esse nel caso di costruzioni esistenti, a tutti i livelli compreso le fondazioni rispetto al terreno ed al fine di poterne verificare la compatibilità con i criteri normativi specifici di sicurezza della tipologia dell'opera, compreso gli impianti previsti, nonché con l'uso e con la funzionalità dell'opera stessa".

Gli artt. 12 e 13 della L.R. n. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischi sismico" prevedono che il progetto esecutivo riguardante le strutture sia "accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico".

La modulistica approvata con determinazione n. 2380 del 9 marzo 2010 "Approvazione della modulistica relativa ai procedimenti in materia sismica" prevede dichiarazioni asseverative, tra l'altro, della "congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico", a firma sia del progettista architettonico che del progettista delle strutture.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) all'unanimità

è del parere

che il termine "congruità", nella accezione in oggetto, sia da ricondurre alla "ratio" delle indicazioni fornite dalla Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, così come riportate nel "considerato". Conseguentemente, l'asseverazione di "congruità" attiene il rispetto reciproco dei vincoli che ciascuno dei due progetti (architettonico e strutturale) pone all'altro, in termini di geometria, materiali, azioni, deformazioni, etc., tenuto conto delle tolleranze ammissibili.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico
(Prof. Ing. Vincenzo Petrini)

